

## **TI\_GERICHTE 42.2005.2 vom 15. Dezember 2004**

TI Tribunale d'appello, 2004-12-15, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_42.2005.2\\_d20041215](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_42.2005.2_d20041215)

FR: TI\_GERICHTE 42.2005.2 du 15 décembre 2004

IT: TI\_GERICHTE 42.2005.2 del 15 dicembre 2004

### **Regeste**

L'importo assistenziale di fr. 450.- al mese per il sostentamento di base e spillatico di un richiedente l'asilo risulta corretto. In casu tale somma a ragione è stata ridotta a fr. 426.75, poiché l'USSI rimborsa direttamente il costo dell'allacciamento alla TV via cavo. Gratuito patrocinio negato.

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Contro le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all'organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione.

#### **E. 2**

Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione.

#### **E. 2.1**

L'inquilino/condomino dichiara espressamente di voler rinunciare all'utilizzo della presa di ricezione radio-TV via cavo.

#### **E. 2.2**

Dato che al momento della sottoscrizione della dichiarazione di rinuncia non si desidera il servizio, \_\_\_\_\_ provvederà a sigillare/piombare la presa per impedirne l'uso. Le spese per la piombatura sono a carico di \_\_\_\_\_. L'inquilino/condomino concede a \_\_\_\_\_ ed al proprietario dello stabile il diritto di entrare, in ogni momento, nel suo appartamento a scopo di controllo, previo preavviso. Egli deve avere cura che la presa piombata/sigillata nel suo appartamento sia ben accessibile, e che il piombo/sigillo non sia danneggiato." (Doc. XXVIIbis) Inoltre il ricorrente nulla ha intrapreso, dopo la risposta del locatore, affinché, dichiarando di rinunciare alla TV via cavo, si operasse una modifica del canone di locazione (cfr. sul tema SJ 1997 pag. 559 seg.; D. Lachat, "Le bail à loyer", Losanna 1997, pag. 223). In definitiva non è compito dell'USSI supplire a queste carenze. Del resto nulla impedisce il ricorrente di cercare un nuovo appartamento o, vista la modifica della sua situazione finanziaria, di ritornare in un alloggio collettivo (cfr. consid. 1.12). In conclusione, secondo questo Tribunale, l'importo assistenziale di fr. 426.75 mensili attribuito a RI 1 è corretto. Le decisioni su reclamo impugnate devono essere confermate.

2.11. Deve essere, infine, esaminato se l'assicurato può essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, come da lui richiesto. Dal 30 luglio 2002 è in vigore la legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (cfr. art. 38 Lag e BU 30/2002 p. 213 segg.), la quale si applica alle domande di assistenza giudiziaria

introdotte dopo la sua entrata in vigore. L'art. 3 della citata legge, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA rinvia espressamente (cfr. il nuovo art. 21 cpv. 2 LPTCA in vigore dal 30 luglio 2002), prevede: " 1 L'istituto dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica indigente la tutela adeguata dei suoi diritti dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone." 2 E' ritenuta indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio." Le altre condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite negativamente all'art. 14 Lag: " 1 L'assistenza giudiziaria non è concessa: a) la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito favorevole; b) una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a causa delle spese che questa comporta. 2 L'ammissione al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari." I criteri posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che sono validi anche sotto l'egida della LPGA (cfr. art. 61 lett. f LPGA) I presupposti per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op. cit., art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl 94/1993 p. 517; STFA del 30 agosto 2005 nella causa M., U 323/04; STFA del 22 agosto 2005 nella causa L., I 214/05; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D., U 234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr. 13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323; STFA del 18 giugno 1999 nella causa D.V.). Il TCA, chiamato ora a pronunciarsi, ritiene che nella presente fattispecie non sia innanzitutto soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA dell'8 febbraio 2001 nella causa B., I 446/00; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N., U 220/99; STFA del

### **E. 3**

persone 1916.-- 86.-- 2002.--

### **E. 3.6**

S. 11 f. und E. 5 S. 14 f.). Bei Personen mit asylrechtlichem Nichteintretensentscheid besteht kein Integration sinteresse. Die hier strittige verordnungsrechtliche Sonderregelung hält damit vor dem R echtsgleichheitsgebot stand." (DTF 131 I 166, consid. 7.2.1, pag. 180) e, poco oltre, in modo estremamente chiaro: " Allgemeinverbindliche Regelungen zur Festlegung der Nothilfe dienen der d emokratischen und rechtsstaatlichen Legitimierung derselben sowie ihrer rechtsgleichen und willkürfreien Handhabung. Sie befreien die Behörden aber nicht von einer Prüfung des Einzelfalles sowie bei Bedarf von einer Abweichung von den allgemeinen Regeln. So ist offenkundig, dass die medizinische Notversorgung vom individuellen Gesundheitszustand des Leistungsansprechers abhängt oder dass ein Säugling nicht die gleichen Anforderungen an die Nahrung hat wie ein

Jugendlicher im Wachstumsalter oder wiederum eine betagte Person. Beim Obdach dürften die Differenzen freilich geringfügiger ausfallen, wobei die Unterkunft jedenfalls Raum für die notwendigsten Lebensbedürfnisse zu bieten hat (Bauchmann/Kohler, a.a.O., S. 5; dazu eingehend auch Amstutz, 2002, a.a.O., S. 212 ff.). Zulässig sind auch Unterscheidungen, die auf dem Aufenthaltsstatus beruhen (vgl. BGE 121 I 367 E. 2d S. 374; Gysin, a.a.O. S. 41 f.; Wurzbürger, a.a.O., S. 343 f.). Bei Schweizern und Ausländern mit einem Anwesenheitsrecht ist ein dauerhafter Aufenthalt sicherzustellen, bei dem auch eine gewisse Integration angestrebt wird. Die Nothilfe dürfte daher in der Regel einen grösseren Umfang erreichen als bei Asylbewerbern mit hängigem Verfahren, bei denen nicht von vornherein von einer dauerhaften Anwesenheit auszugehen ist. Quantitativ noch geringer darf die Nothilfe bemessen werden bei Personen, welche die Schweiz zu verlassen haben, insbesondere bei Asylbewerbern mit Nichteintretensentscheid; weder sind dabei Integrationsinteressen zu verfolgen, noch müssen dauerhafte Sozialkontakte gewährleistet werden. Minimalleistungen rechtfertigen sich auch, um Anreize zum Verbleiben zu vermeiden. Unterste Grenze bildet aber jedenfalls die Menschenwürde, d.h. insbesondere dass die Leistungen als solche stets die physische Integrität (vgl. Amstutz, 2005, a.a.O., S. 27 f.) zu respektieren habe." (DTF 131 I 166 consid. 8.2, pag. 181-182). In una sentenza del 19 giugno 2005 nella causa X., inc. PS.2004.230, il Tribunale amministrativo del Canton Vaud, su questo tema, ha in particolare sottolineato che: " Ainsi, le droit positif a introduit des régimes d'aide sociale distincts en fonction d'objectifs relevant de la police des étrangers, plus précisément du domaine de l'asile. L'utilisation du levier que constitue le droit de l'aide sociale afin de poursuivre des buts qui lui sont exogènes, ici de police des étrangers, ne va pas de soi. C'est ce que la doctrine appelle la «justification finaliste» de l'inégalité de traitement entre deux situations comparables (voir à ce propos Vincent Martenet. Géométrie de l'égalité, Zurich 2003, p. 192 ss). On ne saurait exclure d'emblée l'adoption de mesures de ce type (cf. toutefois Amstutz, Das Grundrecht auf Existenzsicherung, 2002, p. 333; Verfassungsrechtliche Mindestanforderungen an Die soziale Hilfe im Asylwesen, in ASYL 2/2003, p. 28, spécialement 35, pour laquelle une inégalité de traitement entre requérants d'aide sociale ne peut pas être justifiée par des motifs d'ordre politique); il reste cependant que ces dernières entraînent une entorse importante au principe de l'égalité de traitement, de sorte qu'elles ne peuvent être admises qu'à des conditions restrictives, somme toutes similaires à celles qui prévalent pour les atteintes aux libertés publiques ordinaires (art. 36 Cst). En d'autres termes, l'introduction d'une mesure impliquant une inégalité de traitement à but externe (ou justification finaliste) suppose une base légale, un intérêt public et le respect du principe de la proportionnalité. Partant, l'adoption d'un régime d'aide sociale distinct, comme instrument de la politique d'asile relève de la compétence du pouvoir législatif lui-même; à cet égard, les vœux du législateur fédéral sont sans incidence, puisque la compétence appartient en réalité aux autorités cantonales." (consid. 4a) Dal canto loro C. Regamey - M. Gafner, "Sans papiers: test social et nivellement des droits" in plaidoyer 3/05 pag. 64 seg. (67) osservano che: " Fin 1991, les restrictions budgétaires dans ce domaine entraînent une modification d'importance autant qualitative que financière; la référence aux recommandations de la CSIAS est abandonnée en faveur d'un minimum vital d'exception, largement inférieur. La discrimination qui en résulte est officiellement assumée." Attraverso la modifica dell'art. 5 Las e l'inserimento nella legge di un nuovo art. 6 Las il Gran Consiglio del Cantone Ticino ha deciso di regolamentare in modo specifico la situazione dei richiedenti l'asilo per quel che riguarda le prestazioni assistenziali. Il Parlamento ha delegato al Consiglio di Stato "la

disciplina, la determinazione, la concessione, la limitazione e la procedura delle prestazioni assistenziali concesse a richiedenti l'asilo" (art. 6 cpv. 1 lett. a Las) invitando l'esecutivo a "fare riferimento alle disposizioni federali sul rimborso ai Cantoni delle spese cagionate da queste persone" (art. 6 cpv. 2 Las). Il TCA, esaminando gli atti dell'incarto (cfr. Doc. 1-4, Inc. 42.2005.2) e nel corso dell'udienza del 20 luglio 2005 (cfr. consid. 1.12), ha potuto appurare che l'importo assistenziale spettante ai richiedenti l'asilo è stato determinato, a partire dal 1995, a seguito dell'entrata in vigore della modifica dell'Ordinanza 2 sull'asilo secondo cui le prestazioni assistenziali versate ai Cantoni vengono rimborsate dalla Confederazione a titolo forfettario e non più sulla base delle spese d'assistenza effettive, dapprima tramite delle risoluzioni del Dipartimento delle opere sociali (oggi: Dipartimento sanità e socialità) e successivamente tramite delle decisioni dell'USSI. Per una persona sola il fabbisogno mensile per sostentamento, acquisto indumenti e spese di trasporto, ammonta a fr. 360.--. Se la persona ha più di 17 anni si aggiunge poi uno spillatico di fr. 90.-- al mese (3 al giorno). Inoltre vengono riconosciute separatamente le spese per l'erogazione di elettricità, l'assicurazione malattia (quote e partecipazioni), le cure dentarie preventivamente autorizzate e l'acquisto di occhiali (su prescrizione medica). L'importo complessivo di fr. 450.--, in vigore dal 1995, non è più stato adattato ed è stato applicato anche nel caso del ricorrente. Il TCA, richiamato l'art. 6 della Las, e viste le affermazioni di \_\_\_\_\_ nel corso dell'udienza del 20 luglio 2005 (cfr. consid. 1.12) a proposito dell'esistenza di una bozza di regolamento, ha posto alcuni quesiti alla Direttrice del DSS. La Consigliera di Stato, avv. \_\_\_\_\_, ha confermato che il Consiglio di Stato intende emanare uno specifico Regolamento entro la fine del corrente anno ed ha precisato che il Regolamento non è finora stato adottato in quanto non ha potuto ancora essere perfezionato il passaggio di competenze al Dipartimento delle istituzioni di tutte le questioni inerenti la gestione dell'asilo, secondo quanto deciso dal Consiglio di Stato il 28 aprile 2004. Infine la Direttrice del DSS ha confermato che sono attualmente ancora in vigore le prestazioni assistenziali definite con la Risoluzione dipartimentale del 25 gennaio 1995 e che, per quel che riguarda il nuovo Regolamento "al momento non sono previste modifiche finanziarie per quanto attiene alla prestazione assistenziale da destinare ad una persona adulta (450 franchi per il sostentamento di base, oltre all'alloggio e alle spese medico-sanitarie)" (cfr. consid. 1.14). Questo Tribunale, prende atto innanzitutto che l'importo di fr. 450.-- è tuttora in vigore e che verosimilmente sarà mantenuto anche in futuro. Esso è stato dunque correttamente applicato al ricorrente. Il suo patrocinatore sul principio stesso (per il resto, cfr. consid. 2.10) non ha peraltro formulato nessuna obiezione ed ha anzi postulato il versamento di una prestazione assistenziale di fr. 450.-- (cfr. consid. 1.12 e 1.15). Il TCA constata inoltre che il Consiglio di Stato non ha ancora adottato il Regolamento di applicazione ai sensi dell'art. 6 Las. Le ragioni del ritardo sono state chiaramente esposte dalla Direttrice del DSS (cfr. consid. 1.15). Visto il lungo tempo trascorso (la nuova disposizione legale è infatti entrata in vigore il 1° febbraio 2003) l'esecutivo è invitato ad adottare il Regolamento entro la fine del 2005, come indicato dalla Consigliera di Stato (cfr. consid. 1.14: "Dovrebbe avvenire entro la fine del corrente anno"). 2.9. A differenza del suo patrocinatore che ritiene corretto l'importo assistenziale di fr. 450.-- mensili, il ricorrente in alcuni scritti (cfr. consid. 1.4 e 1.9) ed in sede di udienza (cfr. consid. 1.12) ha chiesto di poter beneficiare di una prestazioni assistenziale mensile di fr. 502.-- al mese. Questa somma corrisponde all'importo forfettario che la Confederazione rimborsava mensilmente ai Cantoni nel 2004 a titolo di spese di sostegno (fr. 16.74 x 30 giorni = fr. 502.-- al mese; cfr. G. Regamey - M. Gufner, art. cit., pag. 68 le quali sottolineano che

l'importo di fr. 8.-- al giorno (240 al mese) per il sostentamento riconosciuto a titolo di aiuto in situazione di bisogno "est inférieur de moitié au minimum servi aux requerants d'asile, et represente moins du quart du montant d'aide sociale destiné aux besoins essentiels". A mente del TCA tale richiesta non può essere accolta. Infatti, come peraltro spiegato in più occasioni dall'USSI (cfr. consid. 1.10; consid. 1.12), da una parte, l'importo forfettario rimborsato dalla Confederazione deve anche coprire altre spese che vengono rimborsate separatamente ai richiedenti l'asilo (nel caso di RI 1, cfr. la lista delle spese al doc. XV/1). D'altra parte, se si volessero prendere come riferimento gli importi dei sussidi della Confederazione la somma per l'alloggio spettante al ricorrente dovrebbe essere, nel 2004, di soli fr. 321.30 mensili (fr. 10.71 x 30 giorni, cfr. consid. 2.7) e non di fr. 530.-- o di fr. 506.75 (dopo la deduzione di fr. 23.25 per la TV via cavo). L'importo versato complessivamente ogni mese al ricorrente di fr. 956.75 (fr. 530.-- + fr. 426.75) è quindi superiore all'importo che gli spetterebbe volendo utilizzare il criterio da lui indicato, che ammonterebbe a soli fr. 823.50 nel 2004 (fr. 16.74 x 30 giorni + fr. 10.71 x 30 giorni, cfr. consid. 1.2) e a soli fr. 832.20 nel 2005 (16.95 x 30 giorni + fr. 10.79 x 30 giorni). Infine vale ancora la pena di ricordare che i Cantoni dispongono di una certa libertà nella definizione dell'impiego dei mezzi che vengono loro rimborsati dalla Confederazione (cfr. consid. 2.7 in fine). 2.10. Il ricorrente chiede l'attribuzione di una prestazione assistenziale di fr. 450.-- invece di fr. 426.75, riconosciutigli dall'USSI con le decisioni qui impugnate. L'amministrazione giustifica questa riduzione con il fatto che essa rimborsa direttamente al locatore fr. 530.-- al mese, che comprende anche un importo di fr. 23.25 per la TV via cavo. Le prestazioni assistenziali hanno lo scopo di attribuire al beneficiario un importo che gli permetta di fare fronte ai suoi bisogni fondamentali (cfr. consid. 2.4). Al riguardo le direttive della COSAS, versione 2005, stabiliscono che il forfait per il mantenimento comprende le seguenti poste di spesa: "■ Nourriture, boissons et tabac ■ Vêtements et chaussures ■ Consommation d'énergie (électricité, gaz, etc.) sans les charges locatives ■ Entretien courant du ménage (nettoyage/entretien de l'appartement et des vêtements) y compris taxe pour ordures ■ Achat de menus articles courants ■ Frais de santé, sans franchise ni quote-part (p. ex. médicaments achetés sans ordonnance) ■ Frais de transport y compris abonnement demi-tarif (transports publics locaux, entretien vélo/vélocycle) ■ Communications à distance (téléphone, frais postaux) ■ Loisirs et formation (p. ex. concession radio/TV, sport, jeux, journaux, livres, frais d'écolage, cinéma, animaux domestiques) ■ Soins corporels (p. ex. coiffeur, articles de toilette) ■ Équipement personnel (p. ex. fournitures de bureau) ■ Boissons prises à l'extérieur ■ Autres (p. ex. cotisations d'associations, petits cadeaux)." (punto B. 2-1) Con l'importo che riceve per il mantenimento la persona in assistenza deve dunque fare fronte a tutte queste spese. Criteri analoghi valgono del resto anche in materia di prestazioni complementari all'AVS/AI. Ad esempio in una sentenza del giugno 2001 nella causa C., 33.2000.93; il TCA si è così espresso: " Al proposito, va rilevato che la lista dei costi computabili ai fini del calcolo della PC, elencati all'art. 3b cpv. 3 LPC (cfr. consid. 2.3), è esaustiva e che le disposizioni sono di diritto federale imperativo (E. Carigiet, *Ergänzungsleistungen zur AHV/IV*, Zurigo 1995, p. 135 (n.d.r. vedi anche pag. 142; e *Ergänzungsband*, Zurigo 2000, p. 83). Le spese che non risultano nell'elenco succitato non possono quindi essere ammesse in deduzione. In concreto non possono pertanto essere computate quali costi specifici a carico della PC le spese del telefono, della televisione, della via cavo, dell'elettricità; le assicurazioni di responsabilità civile come pure le assicurazioni private dell'economia domestica, le spese per la conduzione della medesima, l'abbigliamento, il proprio sostentamento, lo svago e

l'acquisto di articoli per l'igiene personale e della casa (cfr. consid. 1.2). A tutto quanto non è possibile far fronte tramite i costi speciali previsti dalla legge, si deve dunque sopperire tramite l'importo destinato a coprire il fabbisogno minimo (in particolare: vestiti, vitto, mobilio, telefono e tasse telefoniche, acqua, luce, ecc.; cfr. E. Carigiet, *Ergänzungsleistungen zur AHV/IV*, p. 23 N 74, in *Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR)*, Basilea 1998). In un'altra sentenza del 10 luglio 2001 nella causa A., 39.2000.98-99, il TCA ha sottolineato che: " Al riguardo va rilevato che il TCA ha già stabilito che la tassa per i rifiuti e quella per l'uso della fognatura vanno considerate quali spese accessorie e quindi riconosciute (consid. 2.14 di STCA del 18 aprile 2000 nella causa G.M cresciuta in giudicato e giurisprudenza citata). Le spese per la fornitura di energia elettrica, per contro, vanno considerate costi accessori alla pigione, solo se si riferiscono all'illuminazione dei locali comuni, al funzionamento della macchina da lavare, dei ventilatori (Oberle, op. cit. p. 20). Nel caso in cui invece derivano dall'utilizzo dell'energia per esclusivo uso proprio dell'inquilino non vanno considerati tali (i cosiddetti "Verbraucherkosten", cfr. Oberle, op. cit. p. 19 e dottrina citata). Costi di questa natura sono per esempio quelli relativi all'allacciamento telefonico, la tassa per la concessione radiotelevisiva, e appunto i costi per la fornitura dell'energia elettrica per uso personale dell'inquilino. Essi vengono di regola fatturati direttamente all'inquilino (Oberle, op. cit. p. 19; 37) e, non essendo costi accessori, vanno posti a carico di quest'ultimo, senza che sia necessaria una pattuizione secondo l'art. 257a cpv. 2 CO. Nell'evenienza concreta le fatture dell'elettricità si riferiscono al consumo di elettricità per l'abitazione, per cui esse non possono essere computate quali spese accessorie alla pigione. Va segnalato che a tutto quanto non è possibile far fronte tramite i costi speciali previsti dalla legge, si deve dunque sopperire mediante l'importo destinato a coprire il fabbisogno minimo (in particolare: vestiti, vitto, mobilio, telefono e tasse telefoniche, acqua, luce, ecc.; cfr. E. Carigiet, *Ergänzungsleistungen zur AHV/IV*, p. 23 N 74, in *Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR)*, Basilea 1998). Per cui nella fattispecie l'assicurata deve sopperire alle spese per l'elettricità, come ai costi relativi all'assicurazione RC domestica (cfr. consid. 1.4.), tramite l'ammontare finalizzato a coprire il fabbisogno vitale." Pertanto, contrariamente al parere del ricorrente, l'importo assistenziale che viene attribuito al richiedente l'asilo per il suo sostentamento deve servirgli per coprire tutte le spese, analogamente a quanto devono fare le altre persone che beneficiano della pubblica assistenza o delle prestazioni assistenziali all'AVS/AI. Tra le diverse spese coperte con la prestazione assistenziale figurano pure quelle relative alla ricezione dei programmi radio-televisivi (in particolare la tassa di ricezione secondo l'art. 17 della Legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) del 21 giugno 1991 (RS 784.40) e secondo l'art. 44 dell'Ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) del 6 ottobre 1997 (784.401) (cfr. al riguardo le affermazioni di \_\_\_\_\_ al consid. 1.12). Nel caso concreto, il ricorrente si vede già rimborsato direttamente dall'USSI l'importo di fr. 23.25 per l'allacciamento ai servizi di TV via cavo (cfr. Doc. XVIII, Inc. 42.2005.2). Di conseguenza, a ragione, l'amministrazione deduce regolarmente questa somma dall'importo della prestazione assistenziale per il sostentamento di RI 1. In caso contrario egli riceverebbe, senza ragione, un importo di fr. 473.25 (fr. 450 + fr. 23.25) invece dei fr. 450.-- attribuiti agli altri richiedenti l'asilo. Allo stesso risultato si arriverebbe anche se si volesse ritenere, come sostiene il patrocinatore del ricorrente (cfr. consid. 1.15), che l'importo di fr. 23.25 andrebbe in realtà dedotto dalla pigione. Siccome il ricorrente si vede rimborsato a questo titolo ogni mese fr. 530.-- invece di fr. 506.75 ai quali avrebbe diritto, a ragione l'amministrazione deduce questo importo

dalla somma destinata al sostentamento. È vero che dalla documentazione prodotta dal ricorrente risulta che la \_\_\_\_\_ ha confermato che "la TV via cavo non viene rimborsata in caso di rinuncia. La prestazione è inclusa nel canone di locazione netto e non può essere scorporata" (cfr. Doc. A11, Inc. 42.2005.2), che nell'affitto netto mensile è incluso "un acconto TV via cavo" e che nel contratto di locazione (regolamento dalla Casa) figura una clausola secondo cui "essendo lo stabile dotato dell'allacciamento TV via cavo, il locatario è tenuto ad allacciarsi, escludendo qualsiasi impianto proprio" (cfr. Doc. 8, Inc. 42.2005.2). È altrettanto vero però che il ricorrente non ha espressamente rinunciato a questo servizio, come avrebbe invece potuto fare (cfr. consid. 1.3). In tale contesto si richiama la "Dichiarazione di rinuncia alla radio-TV via cavo", prodotta dall'amministrazione e stipulata, da una parte, da un richiedente l'asilo e del locatore del suo appartamento e, dall'altra, da \_\_\_\_\_, nella quale figurano in particolare le seguenti indicazioni: " Obblighi del proprietario dello stabile / amministratore: Il proprietario dello stabile dichiara che al momento della conclusione, e per tutta la durata della presente dichiarazione, nell'appartamento indicato alla cifra 1 deve essere bloccata la presa d'utenza radio-TV, nè verrà collegato nessun apparecchio radio e/o televisivo alla rete radio-TV via cavo e che quindi nell'appartamento in questione si rinuncia al servizio radio-TV via cavo. Resta riservata la cifra 2.1 qui di seguito. Il proprietario dello stabile informerà senza indugio \_\_\_\_\_, non appena venisse a conoscenza del fatto che nell'appartamento in questione è stata spiombata abusivamente la presa e collegato un apparecchio ricevente radio o TV, come pure il caso di una richiesta di spiombatura da parte dell'inquilino/condomino. Le operazioni di spiombatura e spiombatura sono di competenza esclusiva di \_\_\_\_\_ e non possono essere effettuate da nessun altro. 2. Obblighi dell'inquilino:

**E. 4**

persone 2205.-- 100.-- 2305.--

**E. 5**

persone 2493.-- 100.-- 2593.--

**E. 6**

persone 2781.-- 100.-- 2881.--

**E. 7**

persone 3070.-- 100.-- 3170.-- Per ogni persona supplementare +285.-- - B. Supplemento al forfait I (capitolo B. 2.3 delle Direttive COSAS): Per unità di riferimento con più di due persone di 16 anni compiuti o più, gli importi di cui sopra, sono integrati da un supplemento mensile assegnato per la terza persona di 16 o più anni di età e per le successive: l'importo di tale supplemento è di 206.-- fr./mese per ognuna di queste persone." (BU /2003 del 7 febbraio 2003 pag. 63) Il DSS il

**E. 12**

gennaio 2005, sentito il parere dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento e della Divisione dell'azione sociale, ha deciso, considerato, da un lato, che la COSAS ha adottato il 3 dicembre 2004 una nuova versione delle «direttive per il calcolo del sostegno sociale» che la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali invita ad applicare, dall'altro, che il coordinamento con le altre prestazioni sociali, l'organizzazione del sostegno sociale in Ticino, come pure ragioni attinenti alla politica di bilancio del Cantone rendono

problematico un adeguamento integrale alle nuove direttive della COSAS - peraltro non richiesto dall'art. 19 della Las -, che a far tempo dal 1° febbraio 2005 la soglia di intervento corrisponde: " A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione Persona dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale) Forfait globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS) (fr./mese) Supplemento d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS) (fr./mese) Totale (fr./mese) 1 persona 960.-- 100.-- 1060.-- 2 persone 1469.-- 100.-- 1569.-- 3 persone 1786.-- 100.-- 1886.-- 4 persone 2054.-- 100.-- 2154.-- 5 persone 2323.-- 100.-- 2423.-- 6 persone 2592.-- 100.-- 2692.-- 7 persone 2861.-- 100.-- 2961.-- Per ogni persona supplementare + 269.-- - + 269.-- B. Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più (ripreso dalle precedenti raccomandazioni della COSAS): per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento mensile assegnato alla terza e alle successive persone di 16 o più anni di età; l'importo di tale supplemento è di 206.-- fr./mese per ognuna di queste persone." (FU 4/2005 del 14 gennaio 2005 pag. 246) L'art. 20 Las definisce, invece, le prestazioni speciali: " Le prestazioni speciali sono destinate a coprire dei bisogni particolari, quali ad esempio: a) spese di formazione; b) franchigie, partecipazioni, spese dentarie e spese straordinarie dovute a malattia o handicap; c) determinate assicurazioni; d) misure che favoriscono l'integrazione sociale e l'inserimento professionale; e) spese di collocamento diurno di figli minorenni; f) spese di collocamento in istituto; g) spese di sepoltura. (cpv. 1) Possono inoltre essere concesse prestazioni speciali per fare fronte per un periodo limitato a spese vincolate o per l'alloggio superiori ai limiti previsti dall' art. 22. (cpv. 2) Le prestazioni speciali possono essere cumulate alle prestazioni ordinarie, o essere indipendenti quando le risorse del beneficiario raggiungono o superano la soglia d'intervento ma non coprono il bisogno specifico cui esse sono destinate. (cpv. 3)." Le prestazioni speciali si distinguono da quelle ordinarie, poiché rispondono a bisogni particolari, non considerati per la definizione del fabbisogno in termini di lacuna di reddito rispetto alla soglia di intervento. Proprio per il loro carattere puntuale e per il fatto che sono destinate alla copertura di bisogni specifici, le prestazioni speciali possono essere concesse, come già attualmente, anche quando il reddito disponibile supera di poco la soglia d'intervento (cfr. Messaggio n. 5250 dell'8 maggio 2002, pag. 4). In una sentenza dell'11 luglio 2005 nella causa C. (42.2005.1) il TCA ha in particolare sottolineato che: " (...) le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d'intervento ai sensi dell' art. 19 Las, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps (cfr. art. 18 Las). La soglia di intervento, determinata nel regime della Las facendo riferimento alle disposizioni della COSAS, nel presente caso ammonta a fr. 1'076.-- mensili (cfr. consid. 2.6.). In proposito l'assicurato, nel ricorso, ha affermato di non comprendere perché la soglia di intervento Laps è differente da quella applicata dall'USSI, che corrisponde a quella della COSAS (cfr. doc. I, consid. 1.3.). Le soglie di intervento citate divergono, poiché, come esposto precedentemente (cfr. consid. 2.6.), l'art. 19 Las prevede che per le prestazioni assistenziali la soglia di intervento viene definita in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps). Quest'ultima fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, mentre la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali si fonda sulle disposizioni emesse dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (COSAS). Giusta l'art. 22 Las il reddito disponibile residuale è, per contro, quello definito dagli art. 5 a 9 Laps, tenuto conto di determinate deroghe previste dall'art. 22 Las stesso (cfr. consid. 2.7.).

Pertanto, in virtù dell'art. 5 Laps (cfr. consid. 2.7.), il reddito disponibile residuale è pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l'unità di riferimento (cfr. art. 5 Laps; consid. 2.7.). I redditi computabili e le spese computabili - queste ultime costituite dalla spesa vincolata e dalla spesa per l'alloggio - agli art. 6, 8 e 9 Laps e all'art. 22 Las, che contempla delle deroghe ai disposti appena citati della Laps (cfr. consid. 2.7.), sono elencati in modo esaustivo. Di conseguenza, una volta conteggiate tali voci nel calcolo della prestazione assistenziale ordinaria di un assicurato, non è possibile computarne altre non previste dalla Laps, né dalla Las. A eventuali ulteriori costi che esulano sia dalla spesa per l'alloggio, che dalla lista esaustiva delle spese vincolate si deve, perciò, sopperire tramite l'importo della soglia di intervento. In simili condizioni, nel rispetto del principio della legalità, secondo cui in virtù di un principio fondamentale del diritto, ogni attività amministrativa deve essere riconducibile a una norma legale che ne delinea ampiezza e limiti delle funzioni (principio della legalità: cfr. Häfelin/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4a ed., cifra marg. 368 segg.; STFA del 20 agosto 2003 nella causa X., H 231/02, consid. 5), nel caso in cui l'entità di una prestazione assistenziale ordinaria risulti da un conteggio effettuato secondo i parametri indicati dalla legge, ovvero tenendo conto di tutti quei redditi e quelle spese riguardanti l'assicurato che sono previsti dalla Laps e dalla Las, l'USSI non può aumentarne l'importo a seconda delle richieste di un assicurato." 2.7. Per quanto concerne il titolare del diritto l'art. 5 Las prevede: " Hanno diritto ai provvedimenti e alle prestazioni della presente legge le persone con domicilio o dimora assistenziale nel Cantone. (cpv. 1) Le persone con sola dimora assistenziale hanno per principio diritto unicamente a prestazioni o aiuti immediati. (cpv. 2) Sono riservate le disposizioni del diritto federale e dei trattati internazionali." (cpv. 3) Delle eccezioni sono contemplate all'art. 6 Las: " Il Consiglio di Stato disciplina la determinazione, la concessione, la limitazione e la procedura delle prestazioni assistenziali concesse a a) richiedenti l'asilo e b) persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora. (cpv. 1) Nello stabilire tali criteri il Consiglio di Stato fa riferimento alle disposizioni federali sul rimborso ai Cantoni delle spese cagionate da queste persone. (cpv. 2) Il Consiglio di Stato può affidare, mediante la stipulazione di contratti di prestazione, la gestione di queste prestazioni ad enti assistenziali pubblici o privati. (cpv. 3)." L'art. 5 è stato modificato e l'art. 6 è stato inserito nella Las, quale nuova normativa, su iniziativa della Commissione gestione e finanze dal Gran Consiglio, la quale, nel suo Rapporto del 5 novembre 2002 sul Messaggio N° 5250 del Consiglio di Stato dell'8 maggio 2002 relativo alla modifica alla legge sull'assistenza sociale, si è così espressa: " 6. Modifiche proposte dalla Commissione Articolo 5 L'esame commissionale ha messo in evidenza una formulazione inadeguata dell'art. 5, proposta dal Messaggio, poiché si presta ad equivoci per quanto riguarda la posizione dei richiedenti l'asilo e delle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora. Infatti l'ordinanza federale N. 2 sull'asilo, dell' 11 agosto 1999, rinvia alle singole legislazioni cantonali sull'assistenza la definizione del trattamento finanziario dei richiedenti l'asilo. Quindi anche la nostra legge deve essere precisata, altrimenti i richiedenti l'asilo dovrebbero beneficiare delle prestazioni intere previste dalla Las, prestazioni che sono nettamente superiori a quelle rimborsate dalla Confederazione. Per questo motivo i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 5, d'intesa con la Divisione dell'azione sociale, vanno così modificati: 1. Hanno diritto ai provvedimenti e alle prestazioni della presente legge le persone con domicilio o dimora assistenziale nel Cantone. 2. Le persone con sola dimora assistenziale hanno per principio diritto unicamente a prestazioni o aiuti immediati; 3. Sono riservate le

disposizioni del diritto federale e dei trattati internazionali (immutato). Va precisato che il concetto di dimora assistenziale non è riferita al Codice civile che prevede nel concetto di dimora la residenza, ma si riferisce alla Legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno del 24 giugno 1977. Articolo 6 - Eccezioni Quale conseguenza delle modifiche dell'art. 5 va introdotto un nuovo art. 6 (il precedente art. 6 era stato soppresso nel 1979 e il numero è rimasto libero, motivo per cui non vi sono problemi tecnici ad inserire questo articolo) di questo tenore: 1 Il Consiglio di Stato disciplina la determinazione, la concessione, la limitazione e la procedura delle a) richiedenti l'asilo e b) persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora. 2 Nello stabilire tali criteri il Consiglio di Stato fa riferimento alle disposizioni federali sul rimborso ai Cantoni delle spese cagionate da queste persone. 3 Il Consiglio di Stato può affidare, mediante la stipulazione di contratti di prestazione, la gestione di queste prestazioni ad enti assistenziali pubblici o privati." (Rapporto pag. 8-9) In tale contesto va ricordato che l'art. 81 della legge sull'asilo (LAsi) dal 26 giugno 1998 (RS 142.31) garantisce ai richiedenti l'asilo il diritto alle prestazioni assistenziali ("Le persone soggiornano in Svizzera sulla base della presente legge e non sono in grado di provvedere al proprio mantenimento ricevono l'assistenza necessaria se nessun terzo è tenuto a soccorrerle in virtù di un obbligo legale e contrattuale"). Un'eccezione è prevista per i richiedenti l'asilo oggetto di una decisione di non entrata in materia (NEM) passata in giudicato, secondo l'art. 44a LAsi, i quali beneficiano soltanto dell'aiuto in situazioni di bisogno, secondo l'art. 12 Cost. fed. (cfr. DTF 131 I 166, in particolare 181-184, in cui è stato, tra l'altro, confermato un importo di fr. 13.-- al giorno per l'alloggio in aggiunta a un importo, non contestato, di fr. 8.-- per il sostentamento; DTF 130 II 377 (381); STF del 9 aprile 2005 nella causa X., 2A.692/2004; G. Regamey - M. Gafner, "Sans papers: test social et nivellement des droits" in plaidoyer 3/05 pag. 64 seg. (a pag. 68 si fa riferimento a un importo raccomandato di fr. 5.-- per il sostentamento e di fr. 8.-- per l'alloggio); K Hartmann, art. cit., in ZBl 2005 pag. 410 seg.; G. Malinverni - M. Hottelier, art. cit.; in AJP/PJA 2004 pag. 1348-1354; K. Amstutz, "Verfassungsrechtliche Mindestanforderungen an die Sozialhilfe im Asylwesen" in Asyl 2/03, pag. 28 seg. L'art. 82 cpv. 1 LAsi precisa che "la concessione di prestazioni assistenziali è retta dal diritto cantonale". Secondo l'art. 82 cpv. 2 LAsi: "il sostegno ai richiedenti l'asilo e alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora deve consistere quanto possibile in prestazioni in natura". Al riguardo nel Messaggio relativo alla revisione totale della legge sull'asilo nonché alla modificazione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 4 dicembre 2005 (cf. FF 1996 II 1 seg.), il Consiglio federale ha sviluppato le seguenti considerazioni: "La portata delle prestazioni assistenziali può avere un'importanza decisiva per una persona nella scelta dello Stato di destinazione. Inversamente, la volontà di rientrare in patria non dipende soltanto dal pericolo che vi si può correre. Essa dipende anche dalla profondità del fossato esistente tra benessere materiale di cui gode il Paese nel quale risiede e quello che gli può offrire il Paese d'origine. In ragione del tasso relativamente debole di riconoscimento della qualità di rifugiato, il destino della maggioranza delle persone interessate è l'allontanamento e, quindi, il ritorno. Di conseguenza l'articolo 78 capoverso 2 (sull'esempio dell'art. 20 a cpv. 3 [ finora ]) prevede che l'assistenza di base accordata ai richiedenti deve, nella misura del possibile, consistere in prestazioni in natura, quali l'alloggio, l'alimentazione e l'assicurazione malattia. Questo tipo di prestazioni era stato introdotto nella legge in occasione della revisione del 1986 e mantenuto in occasione della revisione del 1990; da un canto, in effetti, l'impennata dei costi era prevedibile e, dall'altro,

le prestazioni assistenziali in denaro venivano in parte trasferite nel Paese d'origine o di provenienza. Allo scopo di sapere se la prestazione debba essere fornita in natura o in denaro sarà possibile, come finora, tenere conto della durata del soggiorno in Svizzera." (FF 1998 II pag. 88) La legislazione federale prevede il versamento di sussidi federali ai Cantoni per il sostegno assistenziale da loro fornito, segnatamente ai richiedenti l'asilo. In particolare l'art. 88 cpv. 1 LAsi stabilisce che: " Per i richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, la Confederazione versa ai Cantoni, al massimo fino al giorno in cui l'allontanamento dev'essere eseguito o al giorno in cui tali persone ricevono o hanno diritto a un permesso di dimora: a. una somma forfettaria per le spese di assistenza; e b. un contributo forfettario per le spese di servizio sociale e amministrazione." Secondo l'art. 89 cpv. 1 LAsi il "Consiglio federale fissa le somme forfettarie definite dall'articolo 88 capoversi 1 lettera a, 2 e 3 sulla base delle spese probabili risultanti da soluzioni economiche". L'Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Oasi 2) dell'11 agosto 1999 (RS 142.312) dopo avere ribadito all'art. 3 cpv. 2 che nel caso di richiedenti l'asilo "la determinazione, la concessione e la limitazione delle prestazioni assistenziali sono rette dal diritto cantonale", prevede un rimborso forfettario delle spese di sostegno per i richiedenti l'asilo di fr. 16.74 al giorno nel 2004 e di fr. 16.95 al giorno nel 2005 (cfr. art. 21 Oasi 2 e Doc. 5 e 6 Inc. 42.2005.2) e un rimborso forfettario per le spese di collocamento (alloggio e relative spese) di fr. 10.71 al giorno nel 2004 e di fr. 10.79 nel 2005 (cfr. art. 22 Oasi e Doc. XIX 2 e 3). A proposito del rimborso ai Cantoni di importi forfettari, nel già citato Messaggio relativo alla revisione totale della legge sull'asilo, il Consiglio federale ha sottolineato quanto segue: " Il rimborso forfettario delle prestazioni induce i destinatari dei sussidi - contrariamente al sistema del rimborso delle spese effettive - a fare uso più efficiente dei mezzi a disposizione e a ricercare soluzioni più economiche. Rimborsi forfettari sfociano poi anche in risparmi nel settore amministrativo; scompare segnatamente il dispendio dovuto ai conti finali e relativi controlli nei casi individuali. In certi settori parziali (costi di assistenza e di sostegno dei richiedenti l'asilo) sono state fatte prime esperienze con importi forfettari, risultate positive. Per questa ragione è stato introdotto il sistema del rimborso forfettario anche per i costi dell'alloggio. Con il decreto federale concernente provvedimenti di risparmio, è stato infine fissato esplicitamente nella legge sull'asilo il sistema del rimborso forfettario. Le spese di amministrazione e soccorso nonché i sussidi all'organizzazione al vertice delle istituzioni di soccorso sono già oggi rimborsati con importi forfettari. Non ancora rimborsate con importi forfettari sono invece le spese per l'assistenza e l'alloggio per i rifugiati riconosciuti nonché le spese per la salute. Allo scopo di affermare su vasta scala il sistema della forfettizzazione occorrono modificazioni a livello normativo. Con le disposizioni del capitolo 6, il disegno rende quindi possibile in tutti i settori in cui ciò sia opportuno, il versamento di rimborsi, sussidi e aiuti finanziari sotto forma di importi forfettari (cfr. a questo proposito la tabella in allegato «Forfettizzazione delle indennità per le prestazioni assistenziali da parte della Confederazione»). Con il nuovo sistema la Confederazione, mediante l'ammontare degli importi forfettari, può avere influsso sugli standard dell'assistenza e prendere decisioni orientative, mentre ai Cantoni permette una certa libertà nella definizione dell'impiego dei mezzi, indipendentemente dalle prescrizioni di dettaglio della Confederazione. Anche la pianificazione a livello comunale e cantonale risulta notevolmente facilitata." (cfr. FF 1996 II pag. 23) 2.8. Da quanto esposto al considerando precedente emerge in modo evidente che ai Cantoni spetta il compito di regolamentare l'importo delle prestazioni assistenziali spettanti ai richiedenti l'asilo. Nell'ambito dell'esercizio di questa competenza un Cantone

può attribuire ai richiedenti d'asilo delle prestazioni assistenziali diverse e di importo inferiore rispetto a quello riconosciuto ad altre persone svizzere o con diritto di dimora (cfr. al riguardo il consid. 2.6), senza con ciò violare il principio dell'uguaglianza di trattamento garantito all'art. 8 della Cost. fed. Nella sentenza del 27 ottobre 1995 pubblicata in DTF 121 I 367 nella quale il Tribunale federale ha stabilito che il diritto a condizioni minime di esistenza è garantito dal diritto costituzionale federale non scritto e che anche gli stranieri possono richiamarsi a tale diritto, indipendentemente dallo statuto di cui beneficiano in materia di polizia degli stranieri, l'Alta Corte ha infatti precisato che: " Das schliesst freilich Differenzierungen nicht aus: Wer in der Schweiz (als Schweizer oder Ausländer) niedergelassen ist, hat andere Unterstützungsbedürfnisse als derjenige, der bei einem kurzfristigen Aufenthalt in Not gerät oder bei dem noch nicht feststeht, ob er (z.B. als Asylbewerber) in der Schweiz bleiben kann oder nicht" (DTF 121 I 374) Nella sentenza pubblicata in DTF 131 I 166 in cui ha riconosciuto anche ai richiedenti l'asilo oggetto di una decisione di non entrata in materia il diritto all'aiuto in situazioni di bisogno secondo l'art. 12 della Cost. fed. (cfr. consid. 2.1), il Tribunale federale ha riaffermato quanto segue: " Der Beschwerdeführer rügt freilich auch, § 4 Abs. 4 der Vollzugsverordnung verletze mangels rechtsgenügender Delegationsnorm im Gesetz das Legalitätsprinzip und überdies, da der Beschwerdeführer schlechter behandelt werde als Schweizer Bürger, das Rechtsgleichheitsgebot nach Art. 8 BV. Gemäss § 69 des solothurnischen Gesetzes vom 2. Juli 1989 über die öffentliche Sozialhilfe (Sozialhilfegesetz, SHG) erlässt der Regierungsrat die Vollzugsbestimmungen, und nach § 30 SHG erlässt er Richtsätze für die Bemessung der wirtschaftlichen Hilfe. Darin finden auch besondere Richtsätze für Personen mit asylrechtliche Nichteintretensentscheid eine Grundlage. §

#### **E. 16**

SHG sieht sodann vor, dass Ausländer mit Wohnsitz oder Aufenthalt im Kanton im Rahmen des Sozialhilfegesetzes Sozialhilfe wie Schweizerbürger erhalten. Das lässt ohne weiteres den Umkehrschluss zu, dass illegal anwesende Ausländer von Gesetzes wegen nicht gleich behandelt werden müssen wie Schweizer. Auch unter dem Gesichtswinkel des Rechtsgleichheitsgebots von Art. 8 BV ist eine solch unterschiedliche Behandlung bei der Sozialhilfe nicht zu beanstanden, stellt der Anwesenheitsstatus doch einen wesentlichen sachlichen Grund für entsprechende Differenzierungen dar. Namentlich rechtfertigt sich eine Ungleichbehandlung, die darauf abstellt, ob der Anwesenheitsstatus auf Integration abzielt oder nicht (dazu BGE 130 I 1 E).

#### **E. 17**

ottobre 2001 nella causa X, 1P.569/2001; STFA del 6 marzo 2001 nella causa E. e E., 5P.426/2000; STFA del 17 maggio 2000 nella causa B., 1P 281/2000; DTF 119 Ia 253 consid. 3b). Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1). A tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA del 9 agosto

2005 nella causa M., K 75/05; STFA del 10 agosto 2005 nella causa M., I 173/04; STFA del 29 agosto 2005 nella causa H., I 422/04; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c). Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591). Nel caso di specie, la presente vertenza appariva, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione dell'istanza, in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. Infatti è fatto notorio che le prestazioni assistenziali hanno lo scopo di coprire i bisogni fondamentali (quale non può certamente essere definito quello della TV via cavo) e che con l'importo attribuito per il sostentamento occorre fare fronte a tutte le principali poste di spesa. Di primo acchito, dunque, si doveva concludere che il procedimento non aveva probabilità di esito favorevole (cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; per alcuni casi analoghi: STCA del 21 maggio 2002 nella causa I., 35.2002.12; STCA del 9 luglio 2002 nella causa C., 35.2002.32). Secondo il TCA nella presente fattispecie non è neppure soddisfatto il requisito della necessità dell'assistenza di un avvocato, visto che il legale del ricorrente è intervenuto soltanto a partire dall'udienza dopo che RI 1 aveva già dettagliatamente esposto i punti e i motivi per i quali contestava l'operato dell'amministrazione, indicando con precisione le sue richieste (cfr. consid. 1.9). Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che, durante l'udienza, RI 1 ha mantenuto una delle richieste malgrado il parere contrario del suo patrocinatore (cfr. consid. 1.12). In simili condizioni, non essendo realizzati nel caso concreto due dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.